

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA

Ricorre il dott. **Antonio Colella** nato a Napoli il **14.07.1997**, (c.f. **CLLNTN97L14F839U**), rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura su separato atto, dagli avv.ti Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**) e Laura Rossi (c.f. **RSSLRA73P64F839N**), con i quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi PEC avvocato.ferretti@pec.it e avv.laura.rossi@pec.giuffre.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro p.t.

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

nei confronti di:

Karl Alexander Schindler (posizione in graduatoria 378 – punteggio 31,7) domiciliata presso la PEC karl.schindler@forotorre.it

Gabriele Cretoso (posizione in graduatoria 448 – punteggio 31) domiciliato presso la PEC gabriele.cretoso@ordineavvocatita.it

Valentina Ceci (posizione in graduatoria 396 – punteggio 31,5) domiciliata presso la PEC valentinaceci@avvocatinapoli.legalmail.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nello specifico rispetto alla mancata valutazione della laurea a ciclo unico dichiarata come titolo di partecipazione al concorso e del diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione nelle professioni legali;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dal ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende il ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) della valutazione dei titoli del ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice, relativamente alla omessa assegnazione di 1,50 punti per il diploma di specializzazione nelle professioni legali, nonché rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione, del diploma SSPL;

f) del punteggio assegnato alla prova scritta svolta dal ricorrente nel concorso sub a) e del quesito n. 28 contenuto nel questionario somministrato;

g) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti del ricorrente;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il riconoscimento del possesso del diploma SSPL in capo al ricorrente;

per l'accertamento:

i) del diritto del ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso e di 1,50 punti per il diploma SSPL;

l) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 0,75 punti per l'annullamento del quesito n. 28;

FATTO

A) Il ricorrente, **in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e diplomato presso la SSPL dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico, il dott. Colella partecipava per le 460 unità bandite presso il distretto di Corte di Appello di Napoli.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, finalizzata all'accesso alla prova scritta;
- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,375 punti.

Terminata la fase di invio delle domande, l'Amministrazione decideva di ammettere tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, alla prova scritta, sicché la

fase di valutazione titoli veniva posticipata all'esito della predetta prova e solo per i candidati risultati idonei.

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta il 5/06/2024 e la **superava** con l'ottimo punteggio di 27/30, accedeva, quindi, alla fase di valutazione titoli, fase preliminare alla formazione della graduatoria di merito concorsuale.

C) In data **15/06/2024**, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello di Napoli.

Tale graduatoria, però, **in spregio ai canoni di trasparenza e pubblicità che dovrebbero guidare l'azione amministrativa**, veniva resa pubblica solo nella parte relativa ai vincitori di concorso; sicché il ricorrente, solo idoneo, non poteva conoscere né il punteggio finale conseguito, compreso, quindi, il punteggio assegnato ai titoli dichiarati in domanda, né, ancor più gravemente, il suo posizionamento in graduatoria. Pertanto, attualmente, il dott. Colella, nonostante abbia conseguito l'idoneità concorsuale, non conosce né il punteggio finale né dove è collocato in graduatoria.

D) Ad ogni buon conto, il ricorrente ha giuste ragioni per ritenere che l'Amministrazione gli abbia attribuito, per i titoli dichiarati in domanda, solo 2 punti per il voto di laurea. Mentre alcun punteggio veniva assegnato per il diploma SSPL che, a mente **dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando**, era valevole di **1,50 punti**.

Con ogni probabilità, la mancata assegnazione di 1,50 punti per l'anzidetto titolo veniva determinata dalla errata selezione del "tipo" di titolo dichiarato in domanda dal ricorrente che, invece di selezionare "diplomi di specializzazione", selezionava "Master di secondo livello", ma comunque nella descrizione e nella denominazione specificava "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali". Presumibilmente, quindi, il titolo non veniva riconosciuto a causa del sistema computerizzato di valutazione dei titoli che non attribuiva il relativo punteggio.

E) Inoltre, il dott. Colella constatava la presenza nel Bando di concorso del criterio di valutazione previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b), che, ingiustamente, escludeva dalla attribuzione di 2 punti le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al

concorso, nonostante tali titoli fossero superiori a quello minimo richiesto per la partecipazione alla selezione (laurea triennale).

F) Altresì, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorrente verificava nel questionario somministratogli in sede di prova scritta era presente un quesito, il n. 28, evidentemente illegittimo per assenza di una risposta esatta, proprio per tale ragione il ricorrente evitava di rispondere alla domanda al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della penalità prevista per le risposte errate.

G) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava il 20 giugno i candidati vincitori per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno la data di presa di servizio.

A causa dell'errato calcolo del punteggio assegnato al dott. Colella, egli veniva ingiustamente escluso dai vincitori di concorso e, quindi, non veniva convocato per la presa di servizio, con grave pregiudizio anche in termini di maturazione dei requisiti da partecipazione per la futura procedura di stabilizzazione che chiederà due anni di servizio come addetto all'ufficio del processo e di essere in servizio alla data del 30 giugno 2024.

In data 27 giugno, il Ministero attuava il primo scorrimento di graduatoria dal quale il ricorrente veniva ingiustamente escluso.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dal ricorrente, nonché quello attribuito alla prova scritta, sono illegittimi, sicché risultano meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/1990
VIOLAZIONE ART. 71, COMMA 3, DEL DPR N. 445/2000. VIOLAZIONE ART.
6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

VIOLAZIONE ARTT. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

L'omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice del diploma SSPL in possesso del ricorrente, contrasta con l'art. 6 della L. 241/90 e con i principi, da tale norma ricavati, in materia di soccorso istruttorio, applicabili anche alle procedure concorsuali pubbliche.

Come anticipato in fatto, il ricorrente, durante la fase di compilazione del modulo della domanda di partecipazione al concorso, incorreva in un piccolo errore materiale; nello specifico, nel selezionare il "tipo" di titolo indicava "Master di secondo livello" invece di "diplomi di specializzazione" ma comunque compilava correttamente le altre sezioni, indicando nella parte "denominazione" e "descrizione" il possesso di un diploma di "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali".

Nel dettaglio la sezione veniva compilata come segue:

Tipo: Master di secondo livello

Denominazione: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Descrizione: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Rilasciato da: Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Indirizzo: via Alessio Simmaco Mazzocchi, 68, Santa Maria Capua Vetere CE

Conseguito in data: 20/07/2023

Durata: 2

Voto (Numeratore): 60

Voto (Denominatore): 70

È evidente che il ricorrente è incorso in un errore nella compilazione della sezione "tipo" ma tale incidente è del tutto irrilevante e marginale e non impedisce in alcun modo di individuare correttamente la tipologia di titolo in suo possesso, che era chiaramente dichiarata nelle altre parti della sezione.

L'errore di selezione in cui è caduto il dott. Colella certamente in alcun modo impedisce di qualificare correttamente la tipologia di titolo da lui correttamente dichiarato nelle

sezioni “denominazione” e “descrizione”; sicché, i 1,50 punti previsti per il conseguimento del diploma SSPL ben potevano essere assegnati anche senza l’attivazione del soccorso istruttorio, stante la chiarezza delle dichiarazioni nelle sezioni “denominazione” e “descrizione” del titolo dichiarato.

Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione avesse ritenuto necessaria l’acquisizione di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte del ricorrente, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al solo scopo, essendo evidente l’errore materiale in cui era incorso il ricorrente.

Sull’onere di attivazione del soccorso istruttorio nell’ambito di selezioni pubbliche si è espresso anche il Consiglio di Stato, in sede cautelare, affermando il principio per il quale: *“appare fondata, alla luce delle superiori risultanze, l’affermazione dell’appellante in merito alla sussistenza di un dovere dell’Amministrazione di tener conto comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione: non trattandosi in questo caso di integrazione ab externo, con i connessi problemi di rispetto della par condicio tra i ricorrenti”* (Cfr. Consiglio di Stato sez. III, ordinanza n. 4962/2022).

I principi richiamati sono certamente applicabili alla vicenda in questione che, anzi, appare di ben più semplice risoluzione, considerato il titolo è stato dichiarato nella domanda e si tratta esclusivamente di una questione legata al corretto inquadramento della tipologia del titolo ai fini dell’attribuzione del corretto punteggio.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

II.a. Il punteggio attribuito ai titoli presentati dal ricorrente risulta, altresì, illegittimo poiché frutto della disposizione di cui all’**art. 6, comma 3, lett. b)** del Bando di concorso che, del tutto irragionevolmente, **esclude dall’attribuzione dei 2 punti, previsti per i titoli universitari, le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva.**

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata:

“*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo:*

- **ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.** *Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell’attribuzione di punteggio;*

La previsione del Bando appare *icto oculi* lesiva del principio meritocratico e pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una **laurea magistrale a ciclo unico**).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente (lauree a ciclo unico e lauree triennali), **determina un indebito vantaggio nei confronti dei candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.**

Si rende, dunque, necessario richiamare l’art. 2 del Bando rubricato “Requisiti per l’ammissione” che elenca i titoli di studi utili ai fini partecipativi:

“*i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:*

Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; titoli equiparati ed equipollenti:

ovvero

Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti;”

Il Bando, ai fini dell'ammissione alla procedura, in ossequio al *favor participationis*, equipara le lauree a ciclo unico con le lauree triennali e specialistiche; nello specifico, si consente a coloro che hanno conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), di partecipare alla procedura concorsuale, al pari, quindi, dei candidati in possesso di altri titoli di studio, di grado superiore, sempre individuati dall'art. 2 del Bando.

Ebbene, l'ampliamento dei titoli utili per l'ammissione al concorso e la conseguente equiparazione di titoli di laurea di valore e natura differente, avrebbe dovuto comportare una netta distinzione in fase di valutazione dei titoli, allorquando l'Amministrazione avrebbe dovuto differenziare, ai fini dell'assegnazione dei 2 punti, i titoli di ammissione di grado differente, applicando, quindi, l'esclusione solo alle lauree triennali dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo **minimo** di ammissione alla procedura selettiva.

In altre parole, la previsione di un ampio novero di titoli di studio utili ai fini partecipativi, non può determinare un pregiudizio in sede di valutazione titoli a danno dei candidati che hanno dichiarato un titolo di rango superiore per la partecipazione al concorso.

Le lauree magistrali a ciclo unico e le lauree V.O. dovevano necessariamente essere distinte dagli altri titoli dalle lauree triennali e valutate quale titolo **aggiuntivo** rispetto a quello **minimo** previsto per la partecipazione al concorso.

Al contrario, l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando, non attribuendo alcun punteggio per il possesso di una laurea a ciclo unico, determina un **indebito vantaggio** a favore dei candidati che sono in possesso di una laurea triennale,

i quali, oltre al *favor* ottenuto in fase di ammissione, si sono potuti avvantaggiare anche della mancata attribuzione di 2 punti per i titoli di laurea a ciclo unico, ottenendo, quindi, un ingiusto vantaggio competitivo.

Inoltre, la previsione impugnata si pone in netto contrasto con il principio cardine delle procedure selettive pubbliche, ossia la selezione del migliore, poiché, irragionevolmente, non premia quei candidati che hanno terminato percorsi accademici più lunghi e complessi, risultati accademici che non possono essere ignorati al momento dell'assegnazione dei punteggi per i titoli di studio o ingiustamente equiparati a percorsi di studio di durata e valore differente.

Sulla vicenda oggetto di ricorso, codesto on.le TAR si è già espresso con numerosissime sentenze che hanno stabilito il seguente principio: *“Osservato che secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (TAR Lazio, Sezione III ter, 12613/2021);

ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierna ricorrente.

Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato all’interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla

valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l'obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza." (ex multis sent. T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 24 aprile 2023, n. 7060/2023, T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Su questione identica si è espresso di recente anche il TAR Puglia: "Ciò premesso deve convenirsi con la ricorrente che (con il secondo mezzo) contesta l'art. 7 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dall'interessata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

3.1. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tenga conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio

ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22/02/2024, n. 212).

Occorre precisare che la richiamata giurisprudenza del TAR Lazio si è formata proprio nell’ambito dell’ultimo concorso UPP dove, come per l’attuale concorso, l’Amministrazione aveva individuato come titolo di studio minimo utile per la partecipazione la laurea triennale, per poi, in fase di valutazione titoli, escludere indistintamente dall’attribuzione del punteggio previsto per i titoli di laurea tutti i titoli dichiarati ai fini partecipativi, senza distinguere tra lauree a ciclo unico e lauree triennali. In sintesi le due fattispecie sono identiche non avendo l’Amministrazione, sotto tale aspetto, modificato il Bando di concorso che nella parte impugnata esclude indistintamente dall’attribuzione dei 2 punti tutti i titoli di partecipazione, con grave danno per i candidati, come il ricorrente, che hanno dichiarato in domanda ai fini dell’ammissione una laurea a ciclo unico.

II.b. Ulteriormente, è la stessa formulazione **complessiva** dell’art. 6 del Bando di concorso che, rispetto alla valutazione dei titoli di studio, equipara illegittimamente titoli di laurea di valore differente, pregiudicando i titoli di grado superiore.

Ciò si rileva chiaramente dal criterio adottato per l’attribuzione dei punteggi per il voto di conseguimento del titolo di laurea dichiarato ai fini partecipativi. Anche in tal caso alcuna distinzione viene prevista tra titoli di laurea a ciclo unico e lauree triennali, nonostante l’evidente differenza di valore di tali percorsi accademici che anche codesto TAR ha più volte definito “*diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*”.

Altresì, l’ingiusta equiparazione di titoli di rango differente si manifesta in altra parte dell’art. 6, nello specifico alla lett. b), del comma 3, oggetto di impugnazione, laddove si prevede: *ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione*

al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.

Anche in tal caso il Bando attribuisce indistintamente 2 punti a qualsiasi titolo di laurea senza distinzione di valore.

In sintesi, si evidenzia l'impostazione complessiva del sistema di valutazione titoli che è formulata in maniera tale da pregiudicare i candidati che hanno conseguito titoli di laurea a ciclo unico, sminuendo tale titolo di studio attraverso l'attribuzione di punteggi sottodimensionati.

Pertanto, la valutazione della laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, anche se dichiarato ai fini della partecipazione al concorso, diviene necessaria allo scopo di compensare la complessiva impostazione del sistema di valutazione titoli previsto dal Bando che, come si è dimostrato, pregiudica ingiustamente i candidati in possesso di titoli di studio di valore superiore.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA NEI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione di (27/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente, è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito, il n. 28, che presenta profili di ambiguità, irragionevolezza, illogicità ed erroneità.

Il quesito n. 28 recita:

Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 ess.mm.ii.?

1° *La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.*

2° *La potestà di polizia dei giudici.*

3° *L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati* (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

L'Amministrazione ha indicato come corretta la 3° opzione ma, alla luce del dettato normativo che regola la fattispecie nessuna delle tre opzioni risulta esatta, per tale ragione il ricorrente ha deciso di non rispondere al quesito allo scopo di evitare di incorrere nell'applicazione della penalità prevista per le risposte errate.

Innanzitutto è opportuno richiamare la norma di riferimento ossia l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il RD n. 12/1941 che dispone:

“I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare”.

Dunque, l'errore presente nel quesito è del tutto evidente. Infatti, la richiamata norma non si limita a disporre *“L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati”* ma precisa che sono esenti *da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.*

La risposta indicata come esatta dall'Amministrazione si rivela **incompleta e errata**, poiché, per come scritta, lascia intendere che i magistrati siano esenti da **qualunque** pubblico ufficio o pubblico servizio, dunque, anche il loro, il che è di per sé paradossale, ma soprattutto la norma specifica che l'esenzione non include il servizio militare e, quindi, non può essere ritenuta generale, come, invece, si deduce dal tenore della risposta individuata come esatta dall'Amministrazione.

La formulazione incompleta ed imprecisa dell'opzione n. 3 è idonea a sviare il candidato che, come nel caso del ricorrente, essendo a conoscenza del dettato normativo, non potrà individuare tra le opzioni una risposta che sia univocamente e certamente esatta.

La risposta corretta avrebbe dovuto richiamare fedelmente e non parzialmente la disposizione normativa, proprio al fine di evitare che il candidato potesse escludere anche la 3° opzione risultando conseguentemente impossibile l'individuazione di una risposta certamente corretta.

In altre parole, l'imprecisa formulazione della 3° opzione diviene dirimente poiché, in considerazione del contenuto della domanda, nella quale si chiede "Cosa dispone" la norma in questione, al candidato non è stata fornita un'opzione di risposta **completa e precisa** e, conseguentemente, non è stato posto nelle condizioni di individuare una risposta che possa ritenersi effettivamente esatta.

Il quesito, quindi, risulta ambiguo e poco chiaro, non fornendo tutti gli elementi necessari per consentire l'individuazione di una risposta certamente esatta tra le opzioni date, sicché ne consegue l'illegittimità del quesito per ambiguità, illogicità ed irragionevolezza.

Con riguardo ai criteri ai quali la Pubblica Amministrazione si deve attenere nella formulazione dei quesiti a risposta multipla da somministrare nel corso di prove concorsuali, il GA si è più volte espresso affermando che: "*... il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)*" (TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

*** **

In conclusione, al ricorrente spettano ulteriori 4,25 punti di cui:

- **1,50 per il diploma di SSPL;**
- **2 per la laurea a ciclo unico dichiarata come titolo di partecipazione;**
- **0,75 a seguito dell'annullamento del quesito n. 28;**

Il riconoscimento di tali punteggi determinerebbe l'inserimento del ricorrente tra i vincitori di concorso.

A tal proposito, si precisa, che il danno causato dall'errato calcolo dei punteggi e la conseguente esclusione dai vincitori, si ripercuote anche sulle possibilità del ricorrente

di accedere alla futura procedura di stabilizzazione che tra i requisiti di partecipazione chiederà due anni di servizio come addetto all'ufficio del processo e di essere in servizio alla data del 30 giugno 2024.

Per tale ragione, si chiede a codesto On.le Collegio di specificare, nell'augurato caso di accoglimento del ricorso, l'efficacia retroattiva del provvedimento giurisdizionale, in maniera tale da retrodatare, ai soli fini giuridici, la presa di servizio del ricorrente a prima della data del 30 giugno 2024, come è stato concesso ai candidati vincitori ed ai candidati interessati dallo scorrimento del 27 giugno 2024.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, l'errata valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, nonché la presenza di un quesito errato nella prova scritta, hanno determinato la perdita di ben 4,25 punti, escludendo il ricorrente dalla graduatoria dei vincitori.

Il *periculum*, inoltre, si ricollega anche al fatto che il ricorrente, se non sarà rapidamente convocato a prendere servizio, corre il serio rischio di non conseguire i due anni di servizio necessari per la partecipazione alla futura procedura di stabilizzazione, che verrà indetta per gli addetti all'ufficio del processo.

Infatti, se i titoli fossero stati valutati correttamente, il ricorrente si sarebbe collocato almeno 275° in graduatoria con 33,25 punti, rientrando ampiamente tra i vincitori di concorso.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame del punteggio assegnato la ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente inserimento del ricorrente tra i vincitori di concorso ed ordinare all'amministrazione la retrodatazione ai fini giuridici della presa di servizio, in maniera tale che sia antecedente al 30 giugno 2024.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 22/07/2024

Avv. Laura Rossi

Avv. Riccardo Ferretti